



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I

CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211

Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale**Verbale n. 14****OGGETTO: Ambito Territoriale di Andria. Piano Sociale di Zona 2014/2016. Approvazione Nuovo Regolamento Unico per l'affidamento di servizi ed interventi sociali soggetti terzi.**

L'anno duemila **QUINDICI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **19,30** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato a mezzo P.E.C. ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria** e di **prima** convocazione.

Alle ore 22,48, alla trattazione del presente argomento, risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	1	22	VITANOSTRA	Salvatore	5
2	FASANELLA	Egidio	2	23	VOLPE	Angelo	6
3	MARMO	Nicola	3	24	RUGGIERO	Domenico	7
4	FUCCI	Saverio	4	25	GIORGINO	Vincenzo	18
5	LORUSSO	Gennaro S.	5	26	RAIMONDI	Giuseppe	19
6	DEL GIUDICE	Luigi	6	27	VURCHIO	Giovanni	20
7	CICCO	Enrico	7	28	MICCOLI	Sabino	21
8	CAMPANA	Domenico	8	29	CIVITA	Flavio Geremia	8
9	GRUMO	Gianluca	9	30	DE NIGRIS	Domenico	9
10	DI RENZO	Giuseppe	1	31	CANNONE	Francesco	22
11	MANSI	Giuseppe N.	10	32	COLASUONNO	Pasquale	23
12	CECI	Giuseppe	11	33	TROIA	Agostino	10
13	FUSIELLO	Sabino	2	34	LONIGRO	Leonardo	11
14	LOCONTE	Mauro	12	35	BISCEGLIE	Gaetano	24
15	ALBO	Paola	13	36	BRUNO	Francesco	25
16	POLLICE	Francesco	3	37	SGARAMELLA	Antonio	26
17	NAPOLITANO	Sabino	14	38	ADDARIO	Giovanni	27
18	SANGUEDOLCE	Gianluca	15	39	LISO	Nunzio	28
19	FRISARDI	Angelo	16	40	PORZIOTTA	Stefano	12
20	LULLO	Francesco	17	41	BRUNO	Giovanna	29
21	MARCHIO ROSSI	Lorenzo	4				

Presiede il Dr. Egidio FASANELLA in qualità di Presidente del C.C.; partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto:

La seduta è pubblica.

Si dà atto che:

- Sono presenti gli Assessori Comunali: DI NOIA Luigi, LOPETUSO Michele, CHIEPPA Giuseppe, NESPOLI Antonio, MATERA Pierpaolo, MISCIOSCIA Benedetto, FISFOLA Marcello, MERAFINA Maddalena.

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA prosegue i lavori consiliari odierni introducendo l'argomento iscritto al punto 4) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 27133 del 31/03/2015: " **Ambito Territoriale di Andria. Piano Sociale di Zona 2014/2016. Approvazione Nuovo Regolamento Unico per l'affidamento di servizi ed interventi sociali soggetti terzi.**"

Segue l'intervento dell'Assessore MERAFINA per la relazione.

Si dà atto che nel corso dell'intervento dell'Assessore Merafina è uscito il Consigliere Comunale FUCCI ed è entrato il Consigliere Comunale MARCHIO ROSSI, pertanto sono presenti in Aula n. 29 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Consigliere COLASUONNO per chiedere un'ora di proroga dei lavori consiliari e del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA per comunicare che, poiché sono trascorse le ore 23,00, come da Regolamento, la richiesta di proroga dei lavori consiliari non può essere accolta.

Seguono ancora gli interventi del Consigliere COLASUONNO e dell'Assessore MERAFINA per la replica.

Si dà atto che nel corso dell'intervento dell'Assessore Merafina è entrato il Consigliere Comunale PORZIOTTA ed è uscito il Consigliere Comunale CAMPANA, pertanto sono presenti in Aula n. 29 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA, non avendo altri iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 27133 del 31/03/2015:

La proposta iscritta al punto 4) dell'O.d.G. odierno è approvata all'unanimità con n. 29 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCIO, GRUMO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, MARCHIO ROSSI, GIORGINO V., RAIMONDI, VURCHIO, MICCOLI, CANNONE, COLASUONNO, BISCEGLIE, BRUNO F., SGARAMELLA, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA pone in votazione la immediata esecutività della presente deliberazione.

La immediata esecutività della presente deliberazione è approvata all'unanimità con n. 29 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCIO, GRUMO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, MARCHIO ROSSI, GIORGINO V., RAIMONDI, VURCHIO, MICCOLI, CANNONE, COLASUONNO, BISCEGLIE, BRUNO F., SGARAMELLA, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA comunica che, in merito all'O.d.G. Urgente sospeso, nella riunione tenuta con i Consiglieri di Minoranza è stato stabilito di approfondire l'argomento con i Responsabili del Centro Trapianti per poi ripresentarlo nella prossima seduta di Consiglio Comunale senza dubbi e perplessità.

La relazione e gli interventi sono da allegarsi a parte.

=====

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale di riferimento:

- La legge 8.11.2003 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali).

- La legge regionale del 25.08.2003 n. 17, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 avente ad oggetto: "Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali in Puglia";
- La legge regionale 10 Luglio 2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", con cui la Regione Puglia ha provveduto all'abrogazione della Legge regionale n. 19/2006;
- Il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 di attuazione della Legge Regionale n. 19/2006.
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 2/08/2013 di approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2016.

RICHIAMATE le seguenti delibere di Ambito

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014 di approvazione del Piano Sociale di Zona 2014/2016 , Piano Sociale recepito dalla Regione Puglia in sede di Conferenza di Servizi del 7/05/2014;
- Delibera di Giunta Comunale n.149 del 11/09/2014 avente ad oggetto: **Piano Sociale di Zona 2014/2016. Coordinamento Istituzionale. Approvazione Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito sociale di Andria.**

DATO ATTO

- Che a seguito dell'entrata in vigore del RR n. 4/2007 i comuni hanno dovuto provvedere (art 11) alla modifica o predisposizione dei propri regolamenti comunali di : Affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi.
- Che gli schemi dei predetti regolamenti prima della sottoposizione al Consiglio Comunale devono essere approvati dal Coordinamento Istituzionale.
- Che in attuazione del predetto indirizzo il Coordinamento Istituzionale del Comune di Andria ha provveduto all'approvazione dello schema di Regolamento Unico per l'Affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, giusto verbale n. 9 del 19/07/2007;
- Che il Comune di Andria ha approvato il proprio: " Regolamento Unico per l'Affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2007.

APPURATO

- che dal 2007 ad oggi il Regolamento regionale n. 4/2007 ha subito numerose modifiche ed integrazioni;
- che alcune statuizioni del Regolamento Unico di Affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi dell'Ambito di Andria , approvato con DCC n. 73/2007, sono state superate da quanto statuito dalla giurisprudenza e dalla AVCP in sede di contenzioso appalti pubblici.
- Che, pertanto, si è reso necessario rivedere l'intero regolamento unico di affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, adeguando lo stesso alle modifiche normative e regolamentari intervenute.

VISTO lo schema di cui all'Allegato A relativo al: "Nuovo Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi ed interventi sociali a soggetti terzi", predisposto dall'Ufficio di Piano;

DATO ATTO

- che il predetto schema ex art 11 del RR n. 4/2007 è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale giusta Delibera n. 223 del 18/12/2014;

- che l'art 42 comma 2 lettera a) del T.U 267/2000, espressamente prevede la competenza del Consiglio Comunale in sede di approvazione dei Regolamenti Comunali;

VISTO l'art 42 comma 2 lettera a) del T.U 267/2000;

VISTO il parere favorevole sul piano della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Socio Sanitario di questo Comune, Avv. Ottavia Matera, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

DATO ATTO che non è richiesto parere contabile in quanto l'adozione del presente atto non determina oneri economici a carico del civico bilancio;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti Segnativi regionali

- L.R n. 19/2006
- Regolamento n. 4/2007 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 4^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/03/2015 nonché il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 31/03/2015;

all'unanimità con n. 29 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCO, GRUMO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, MARCHIO ROSSI, GIORGINO V., RAIMONDI, VURCHIO, MICCOLI, CANNONE, COLASUONNO, BISCEGLIE, BRUNO F., SGARAMELLA, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il **"Nuovo Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi ed interventi sociali a soggetti terzi"** che individuato all'allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di dare atto** che il nuovo regolamento approvato con la presente delibera abroga in toto il Regolamento Unico di Affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile con la nuova regolamentazione;

all'unanimità con n. 29 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, FASANELLA, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCO, GRUMO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, MARCHIO ROSSI, GIORGINO V., RAIMONDI, VURCHIO, MICCOLI, CANNONE, COLASUONNO, BISCEGLIE, BRUNO F., SGARAMELLA, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Egidio FASANELLA alle ore 23,10 dichiara sciolta la seduta.

=====Giuliana Mastropasqua



CITTÀ
DI ANDRIA

REGOLAMENTO UNICO.
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI A SOGGETTI TERZI
(schema approvato dal Coordinamento Istituzionale con Delibera n. 223 del 18/12/2014)

- Articolo 1** Oggetto del regolamento
- Articolo 2** Gestione dei Servizi Sociali in Economia
- Articolo 3** Modalità acquisizione di beni e servizi in economia
- Articolo 4** Procedura per l'acquisto di beni e servizi in economia con il sistema di cui alla lettera a) dell'art 3.
- Articolo 5** Procedura per l'acquisto di beni e servizi in economia con il sistema di cui alla lettera b) dell'art 3.
- Articolo 6** Affidamenti in economia e regime contrattuale.
- Articolo 7** Condizioni dell'affidamento
- Articolo 8** Soggetti dell'affidamento
- Articolo 9** Procedure per l'affidamento
- Articolo 10** Requisiti di ammissibilità
- Articolo 11** Criterio del prezzo ai fini dell'aggiudicazione
- Articolo 12** Determinazione della base di gara
- Articolo 13** Criteri di Valutazione dell'offerta
- Articolo 14** Attività di vigilanza e controllo
- Articolo 15** Inadempimento contrattuale
- Articolo 16** Rapporto di esternalizzazione
- Articolo 17** Procedura di finanziamento proposte progettuali di durata limitata





CITTÀ
DI ANDRIA

- Articolo 18** Accreditamento e Acquisto di Servizi a carattere residenziale e semiresidenziale.
- Articolo 19** Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi
- Articolo 20** Concessione di servizi
- Articolo 21** Qualificazione delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi sociali Albo dei soggetti qualificati.
- Articolo 22** Requisiti e modalità di qualificazione.
- Articolo 23** Procedure per la qualificazione e iscrizione all' albo dei soggetti qualificati all' erogazione dei servizi socio assistenziali.
- Articolo 24** Convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle socio sanitarie ed educative
- Articolo 25** Norma di rinvio
- Articolo 26** Entrata in vigore





CITTÀ
DI ANDRIA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Andria, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

La gestione dei servizi/interventi di carattere sociale anche programmati nel Piano Sociale di Zona, può essere assicurata con le seguenti modalità

- gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio.
- affidamento a soggetti terzi, individuati nelle forme di legge.

Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

Titolo I - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ORDINARI

ART. 2

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA



CITTÀ
DI ANDRIA

Il ricorso al sistema della gestione in economia, nei limiti previsti è consentito altresì nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e salute pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale;
- affidamento di incarichi/servizi connessi al raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza sociale;
- acquisizioni di beni e servizi non inerenti i servizi sociali ma propedeutici o connessi a procedimenti di competenza del settore socio sanitario;
- acquisizione di servizi di formazione tecnico sociale rivolti al personale del settore socio sanitario ovvero a personale di altri enti o operatori economici coinvolti in progetti di valenza sociale;
- affidamento di incarichi finalizzati all'organizzazione di eventi di promozione di progetti attinenti l'area sociale ;
- affidamento di incarichi finalizzati alla divulgazione e comunicazione dell'attività e dei servizi del settore socio sanitario
- acquisizioni di beni e forniture non inerenti i servizi sociali ma attinenti all'organizzazione di eventi di promozione o divulgazione di attività del settore socio sanitario ovvero necessari per la gestione dei servizi in favore delle persone
- acquisizione di servizi di supporto al responsabile unico del procedimento

ART. 3

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.

In base al presente regolamento è possibile l'acquisizione di beni e servizi in economia solo ove il valore degli stessi al netto dell'iva non superi i 211.000,00 così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs n.163/2006

Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate :



CITTÀ
DI ANDRIA

- a) con il sistema dell' **amministrazione diretta** dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuati con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall' ente;
- b) con il sistema del **cottimo fiduciario** ,ove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento negoziato a soggetti terzi .

ART 4

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DI CUI ALLA LETTERA a) DELL'ART 3

Quando gli interventi sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non sia possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Andria o mediante ricorso a lavoro interinale.

Il responsabile del procedimento provvede altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera/servizio con le modalità di cui al presente articolo.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento, anche attraverso il sistema economale.

ART 5

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DI CUI ALLA LETTERA b) DELL'ART 3.

L'affidamento di servizi e forniture con il sistema di cui alla lettera b dell'art 3 del presente regolamento (**cottimo fiduciario**) di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 211.000,00 al netto dell'iva ,avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

La lettera invito deve contenere i seguenti elementi minimi:



- definizione dell' oggetto della prestazione
- definizione delle caratteristiche tecniche della stessa e la qualità del bene o servizio richiesto
- definizione delle modalità di esecuzione del servizio e della fornitura
- definizione delle modalità e dei tempi del pagamento
- definizione delle eventuali garanzie richieste
- definizione delle eventuali penalità
- definizione delle specificazione dei gravi inadempimenti
- definizione del prezzo a base di gara
- il criterio di aggiudicazione
- ulteriori elementi resi necessari dalla particolare tipologia di servizio di cui trattasi.

E' fatta salva per la stazione appaltante la possibilità di esplicitare parte dei punti sopra indicati in allegato alla lettera invito , sottoforma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, specie quando si tratti di beni e servizi caratterizzati da nota specialità in relazione alle caratteristiche tecniche o alle caratteristiche di mercato. In caso di acquisto di beni e servizi di uso comune e fatto salva l'urgenza è comunque sempre opportuna l'acquisizione scritta di almeno n. 3 preventivi.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama la normativa nazionale di cui all'art 125 del D.Lgs n. 163/2007 e successivo regolamento di attuazione.

Gli importi economici di cui al presente articolo e di cui all'art. 3 sono soggetti ad automatico aggiornamento in base alla modifica della normativa nazionale di riferimento.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla ditta/impresa che ha presentato il preventivo migliore.

Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa , valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In questo caso la lettera invito deve indicare i criteri di valutazione.



CITTÀ
DI ANDRIA

ART. 6.

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA E REGIME CONTRATTUALE

I contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in economia , di importo non superiore ad € 40.000,00, Iva esclusa, si perfezionano con l'acquisizione agli atti della lettera invito inviata dal Comune, ovvero mediante sottoscrizione per accettazione della determinazione di aggiudicazione.

Per gli importi non superiori ad € 3 000,00 il contratto si perfeziona con la determinazione di aggiudicazione del servizio e della fornitura e con la comunicazione della stessa all'affidatario.

I contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in economia , di importo superiore ai € 40.000,00 Iva esclusa, si perfezionano mediante la sottoscrizione di contratto in forma di scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico. La forma dell'atto pubblico è richiesta solo per i contratti di valore superiore ad € 50.000,00, Iva esclusa.

Titolo II

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ORDINARI

ART. 7


CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione dei servizi sociali e di interventi sociali in favore di soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Per l'affidamento di servizi si osserveranno le disposizioni del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 in quanto compatibili ed applicabili alla tipologia di servizio oggetto di affidamento (allegato II B), nonché le norme nazionali e regionali sopravvenute al presente regolamento.

ART. 8

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO



Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi della Legge Regionale e del presente regolamento:

- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- le organizzazioni di volontariato;
- le imprese sociali
- ogni altro soggetto senza scopo di lucro , individuato come tale dalla normativa statale.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

I soggetti di cui al comma 2) del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, possono svolgere , con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla Legge Regionale ed dal relativo regolamento di attuazione, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statutaria e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa.

Le attività di cui al comma 4 , comunque denominate devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione dei servizi. A tal fine potranno essere stipulate convenzioni .

L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, in conformità quanto previsto dall'art. 55 della L.R. n.19 del 10/07/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di assicurare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.



CITTÀ
DI ANDRIA

ART. 9

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

Il Comune di Andria, nell'esercizio delle proprie funzioni, per procedere all'affidamento di servizi ed interventi di carattere sociale potrà ricorrere alle seguenti procedure:

- a) Procedura ristretta.
- b) Procedura aperta.
- c) Procedura negoziata
- d) Affidamento diretto
- e) Dialogo competitivo.
- f) Concorsi di progettazione.
- g) Concessione.
- h) Cottimo fiduciario
- i) Istruttoria pubblica

Le procedure di cui alle lettere a, b, c, d, g, sono definite dall'art 3 D.Lgs 163/06 e relativa regolamentazione, in quanto applicabile; la procedura di cui alla lettera h) regolamentata con riferimento alla normativa regionale e nazionale di riferimento.

La procedura del Cottimo Fiduciario e l'affidamento diretto è regolamentato dagli art 3 e seg del presente regolamento.

Il Comune titolare del servizio, indica nel bando di gara o lettera invito quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto

ART. 10

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Per quanto concerne i requisiti di ammissione alla procedura indetta dalla stazione appaltante si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 nei limiti di applicabilità dello stesso alla specifica natura del servizio oggetto di affidamento.



CITTÀ
DI ANDRIA

ART. 11

CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

Al fine dell'aggiudicazione delle gare inerenti l'affidamento di servizi sociali rivolti alle persone ed aventi valenza sociale, di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità ricevono adeguata attenzione nella fase di valutazione.

Al prezzo offerto viene assegnato un punteggio non superiore al 40% del punteggio complessivo e le offerte economiche saranno calcolate con la seguente formula:

$$\frac{pb \text{ (prezzo più basso)} \times pp \text{ (peso attribuito al prezzo)}}{po \text{ (prezzo offerto)}}$$

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA BASE DI GARA

Al fine della determinazione del valore della prestazione da porre a base di gara, per la determinazione del prezzo, il Responsabile deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo deve risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Il Responsabile, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza.

ART. 13

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi si procederà utilizzando appositi criteri, da prevedere nella definizione dei relativi bandi di gara, che a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo



CITTA
DI ANDRIA

vengono sotto riportati. A ciascuno di tali criteri e sotto criteri dovranno essere attribuiti dei valori numerici (punti):

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA definita in relazione a:

- Capacità di contenimento del turn over degli operatori
- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
- Capacità di attivazione delle risorse comunitarie territoriali
- Organizzazione e gestione del personale – Professionalità messe a disposizione per la realizzazione del servizio.
- Ogni altro indicatore ritenuto opportuno dalla stazione appaltante in relazione allo specifico servizio oggetto di esternalizzazione

B. QUALITA' DEL SERVIZIO:

Capacità progettuale e gestionale rilevabile dai seguenti elementi:

- Lettura dei bisogni sociali del territorio.
- Definizione degli obiettivi risultato
- Metodologie operative
- Metodologie di coinvolgimento degli utenti
- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza
- Innovatività relativa alla metodologia operativa e agli strumenti del servizio che determinino benefici per l'utenza o l'ente committente.
- Dotazione strumentale propria offerta a beneficio del servizio o dell'utenza destinataria
- Ogni altro indicatore ritenuto opportuno dalla stazione appaltante in relazione allo specifico servizio oggetto di esternalizzazione

C. QUALITA' ECONOMICA

- Servizi migliorativi



CITTA'
DI ANDRIA

D. PREZZO

Determinato come definito agli artt 11 e 12 del presente regolamento.

Il Comune di Andria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 della L.R. 19/06, individua nel possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell'associazione temporanea proponente, come criterio preferenziale nella valutazione della proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità organizzativa del soggetto proponente.

E' lasciata alla facoltà della stazione appaltante l'attribuzione di punteggio specifico al possesso della certificazione di qualità in sede di costruzione della regolamentazione di gara a valere sui predetti indicatori di cui alla Lettera A o B,

La stazione appaltante in sede di gara, in relazione al complessivo punteggio assegnato alle Macro voci A B e C , potrà fissare una soglia di sbarramento minima, il cui mancato superamento preclude la valutazione dell'offerta economica

ART. 14

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Le modalità i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

Nel caso di servizio la cui durata inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

Nel caso, invece, di servizio la cui durata superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.



CITTÀ
DI ANDRIA

I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento.

ART. 15

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART. 16


RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

Nel rapporto tra Comune di Andria e soggetti del Terzo Settore, aventi finalità di lucro, che presentino organizzazione di impresa, ed operino nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicchè il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità ricorre a forme di aggiudicazione, che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

Nel rapporto tra Comune di Andria e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentino organizzazione di impresa, di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, in coerenza con quanto espresso dallo stesso art. 8, comma 4, del presente regolamento e dalla L. 286/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute.

Ai Comune, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, come disciplinata dal successivo art. 13, in particolare quando si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali, a seguito di istruttoria pubblica.

ART. 17



PROCEDURA DI FINANZIAMENTO PROPOSTE PROGETTUALI DI DURATA LIMITATA

Il presente articolo è destinato alla regolamentazione dei contributi economici corrisposti dall'Ambito Territoriale per la promozione del Welfare territoriale e nello specifico per il finanziamento complessivo ovvero per quota parte delle spese sostenute dal Terzo Settore per la realizzazione di iniziative ritenute meritevoli di attenzione da parte dell'Ambito Territoriale per il valore sociale delle stesse ovvero per la particolare connotazione sociale dell'utenza finale.

Il contributo riconosciuto dall'ambito territoriale può essere:

- a copertura totale dell'iniziativa promossa , qualora la stessa abbia un valore non superiore ad € 10.000,00 e sia espressione di azioni concertate a livello territoriale.
- a copertura parziale delle spese sostenute

Condizione per la concessione del contributo sono:

- Natura giuridica del soggetto proponente:
 - a) Associazione di Promozione Sociale, Associazione di Volontariato, in possesso delle iscrizioni ai registri regionali così come prescritte dalla normativa regionale in materia;
 - b) Associazione Culturale /sociale/sportiva non rientrante nella fattispecie n. 1 ma comunque iscritta all'Albo Comunale delle associazioni
 - c) Coerenza statutaria in relazione all'iniziativa di cui trattasi.

E' fatto salvo il superamento dei predetti presupposti in casi di finanziamento di iniziative di valenza anche sociale, che abbiano il patrocinio dell'Amministrazione e che rivestano carattere inter- assessorile

ART. 18

ACCREDITAMENTO E ACQUISTO DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Il Comune può instaurare rapporti contrattuali inerenti l'acquisto di servizi residenziali e semiresidenziali per fasce deboli mediante pagamento rette , esclusivamente con soggetti titolari di strutture e di servizi preventivamente autorizzati al funzionamento , ai sensi del vigente RR n. 4/2007 e s.m.i.

Le strutture/servizi possono essere allocati sul territorio dell'Ambito Territoriale ovvero fuori territorio. Per l'acquisto della prestazione è corrisposta la retta richiesta dalla struttura/servizio ospitante (con eventuale



CITTÀ
DI ANDRIA

decurtazione della compartecipazione ove dovuta dall'utente ed ove dallo stesso versata al soggetto gestore). La retta dovuta stabilita dal soggetto ospitante ed indicata nella propria carta dei servizi, fatta eccezione per le fattispecie di rette già definite in maniera uniforme a livello regionale.

Nel caso di acquisto di servizi a carattere residenziale e semiresidenziale, destinati ad utenti in stato di bisogno, l'individuazione della struttura/servizio, fermo restando il possesso delle prescritte autorizzazioni, è realizzata dal servizio sociale professionale sulla base delle caratteristiche dell'utenza destinataria, di quanto previsto nel progetto individualizzato e facendosi comunque salva, ove possibile, la facoltà di scelta dell'utente.

ART.19

CONVENZIONE PER IL CONCORSO ALLA ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI

Nel rapporto tra Comune di Andria e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.5 comma 4 del presente regolamento e dalla L. n. 266/91, si configura esclusivamente o un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, ovvero per la gestione di attività che non presentino elementi di notevole complessità tecnico organizzativa; tali rapporti devono consentire unicamente forme documentate di rimborso spese sostenute.

Nel rapporto tra Comune di Andria e detti soggetti, la convenzione viene indicata, ex art. 19 comma 3 L.R. n. 19/06, quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi delle prestazioni e degli interventi da attuare.

Il Comune di Andria previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, deve tener conto:

- dell'iscrizione negli appositi albi regionali ove previsti in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- della compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- dell'attività svolta sul territorio del Comune di Andria di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso;



CITTÀ
DI ANDRIA

- dell'esperienza documentata di durata almeno triennale nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso

Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le forme di assicurazione dei volontari, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti. E' fatta salva per il Comune la possibilità di stipulare convenzioni atte a valorizzare la funzione sociale delle attività oratoriali in quanto compatibili e coerenti con gli obiettivi e le finalità del Piano Sociale di Zona, ai sensi e per gli effetti dell'art 21 comma 3 L.R 19/06.

E' fatta salva per il Comune la possibilità di stipulare convenzioni dirette a valorizzare esperienze consolidate di elevato valore socio educativo, che si pongono in via sussidiaria rispetto alle competenze proprie dell'ente Locale.

E' possibile la stipulazione di convenzioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti, quali strumenti di regolazione dei rapporti per la disciplina della collaborazione con i soggetti coinvolti nell'istruttoria pubblica di cui all'art 56 L.R 19/06. e successiva regolamentazione di attuazione.

ART. 20

CONCESSIONE DI SERVIZI

Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.



La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ambito Territoriale Sociale, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale, nel rispetto della normativa regionale vigente;

L'affidamento in concessione può essere accompagnato dall'obbligo da parte del concessionario di pagare un canone concessorio, stabilito dalla stazione appaltante, specie qualora la concessione si sostanzi altresi nell'utilizzo per un determinato numero di anni di un immobile di proprietà comunale.

Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 19/06 e s.m.i., ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, come indicati all'art. 5 comma 2, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- e) presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori.
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- h) quant'altro ritenuto opportuno dalla stazione concedente.



CITTA'
DI ANDRIA

Di norma la concessione realizzata dall'ente pubblico in coerenza con quanto previsto dall'art 30 del D.Lgs 163/2006, ed è sempre preceduta dalla pubblicazione di avviso informativo

E' possibile il ricorso alla concessione diretta di immobili per la realizzazione di attività e progettualità di natura sociale , anche mediante assegnazione di immobili in favore di operatori non aventi dimensione d'impresa ,così come definiti all'art 5 comma 2) nelle seguenti ipotesi:

- qualora trattasi di immobili confiscati alla mafia e sui quali venga proposta specifica ed innovativa proposta progettuale di valenza sociale;
- qualora trattasi di immobili per i quali è previsto un investimento in termini di adeguamento e ristrutturazione, posto a carico del soggetto concessionario, anche a valere su specifici finanziamenti terzi di cui lo stesso risulti essere titolare.

ART. 21

QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIALI ALBO SOGGETTI QUALIFICATI.

Nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale riconosciuta al governo degli Enti Locali, in coerenza con i nuovi principi legislativi introdotti nel nostro ordinamento ed in attesa di avvio contemporaneo sul territorio regionale della procedura di accreditamento così come indicato al comma 1 dell'art. 30 del Regolamento R. R. n. 4/2007 e del perfezionamento delle procedure per l'accREDITAMENTO previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 19 del 7 agosto 2008, in ottemperanza altresì a quanto stabilito all'art. 7 della L. R. n. 7 del 6.02.2013 che espressamente recita: *il comma 1 dell'art 48 della L.R. n. 19/2006 è sostituito dal seguente: I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio assistenziali, presso soggetti autorizzati e iscritti al relativo registro regionale ai sensi dell'art 53, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione e reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari,* il Comune di Andria intende consolidare, in quanto già sperimentato, modalità gestionali dei servizi che, tenendo conto dei criteri di qualità stabiliti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 per l'accREDITAMENTO dei servizi, promuovano la qualità del sistema integrato di interventi, garantiscano l'appropriatezza delle prestazioni e favoriscano la pluralità dell'offerta dei servizi creando a tale scopo Albi di Soggetti Qualificati all'erogazione dei servizi socio assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale.



CITTA'
DI ANDRIA

Gli Albi potranno essere utilizzati dall'Ambito Territoriale Sociale per l'erogazione dei servizi socio assistenziali anche mediante l'utilizzo di titoli di acquisto.

Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale Sociale può acquistare interventi, prestazioni e servizi socio assistenziali di cui all'art. 46, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino autorizzati con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale e qualificati con modalità stabilite dall'Ambito Territoriale Sociale

Oggetto del provvedimento di qualificazione sono i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali autorizzati e iscritti al Registro Regionale nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale.

La qualificazione del soggetto erogatore è subordinata al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità, stabiliti dal Comune in specifico progetto organizzativo di servizio.

L'Ambito Territoriale Sociale definisce gli elementi di qualità mirati alla qualificazione dei soggetti autorizzati.

La qualificazione è condizione essenziale per:

- erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- per erogare servizi e prestazioni acquistate mediante titoli di acquisto rilasciati dall'Ambito ai cittadini che ne facciano richiesta.

A tal fine l'Ambito Territoriale Sociale istituirà appositi Albi di Soggetti Qualificati all'erogazione dei servizi socio assistenziali a cui potranno accedere i soggetti autorizzati iscritti al relativo Registro Regionale e qualificati dall'Ambito Territoriale Sociale mediante procedure ad evidenza pubblica mirate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di qualità prestabiliti in specifici progetti organizzativi di servizio.

ART 22


REQUISITI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE.

La qualificazione dei soggetti fornitori di servizi, si ispira a quanto indicato nell'articolo 54 della legge regionale, ed rilasciata ai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, dall'Ambito Territoriale Sociale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo Registro Regionale, ove previsto dall'art. 53 della L.R. 19/2006;
- esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta della qualificazione, nel settore socio assistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede la qualificazione; tale criterio non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla L. R. 19/2006, ovvero nel caso in cui gli stessi servizi risultavano assenti nell'ambito;
- coerenza statutaria con il servizio oggetto di qualificazione;
- rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi di volta in volta nel progetto organizzativo a fondamento della qualificazione;
- coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e di attuazione locale;
- solidità finanziaria attestata secondo le modalità richieste dall'Amministrazione in sede di progetto organizzativo del servizio;
- posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;
- posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;

A seconda del servizio oggetto di qualificazione, l'Ambito nel progetto organizzativo può chiedere requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, i predetti requisiti tecnici aggiuntivi attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

- a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;
- b) adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;



- c) presenza operativa all'interno dell'impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- d) ridotto turn over dei dipendenti.
- e) definizione nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio;
- f) definizione della modalità di accoglienza della domanda e adozione della cartella utente;
- d) ogni altro elemento di qualità definito nel progetto organizzativo ed attinente allo specifico servizio per il quale si dispone la qualificazione.

L'Ambito Territoriale Sociale, nell'attivare le procedure di qualificazione, può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente, anche la certificazione di qualità rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di qualificazione.

ART. 23


PROCEDURE PER LA QUALIFICAZIONE E ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.

La procedura di qualificazione è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare secondo le indicazioni appositamente previste dall'Ambito Territoriale in sede di Avviso Pubblico di avvio della qualificazione ed in sede di progetto organizzativo del servizio.

ART. 24

CON VENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE.

L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali di tipo B), il cui scopo sia quello dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione;



ART. 25
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente ed alle disposizioni previste nei singoli capitolati speciali di gara

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.